

RELAZIONE E R. DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, n. 1175 (GU n. 214 SUPPL.ORD. del 16/09/1931

)

TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

PD: S9312189

URN: urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

VISTA LA LEGGE 3 LUGLIO 1930, N. 1004, CHE DÀ FACOLTÀ AL NOSTRO GOVERNO DI FORMARE ED APPROVARE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA FINANZA LOCALE RIGUARDANTI LE SPESE, I TRIBUTI E LE ALTRE ENTRATE, NONCHÉ I BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI, E COORDINARLE IN UNICO TESTO CON QUELLE VIGENTI, DOPO AVER UDITA UNA COMMISSIONE DI NOVE SENATORI E NOVE DEPUTATI, NOMINATI DAI PRESIDENTI DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE; UDITA LA COMMISSIONE PREDETTA; UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; SULLA PROPOSTA DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO, E DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, DELL'AERONAUTICA, DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELLE COMUNICAZIONI E DELLE CORPORAZIONI; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

SONO APPROVATE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA FINANZA LOCALE, COORDINATE CON QUELLE VIGENTI NELL'UNICO TESTO, ANNESSO AL PRESENTE DECRETO E VISTO, D'ORDINE NOSTRO, DAI MINISTRI PROPONENTI.

CON DECRETI DEL MINISTRO DELLE FINANZE SARANNO INTRODOTTE IN BILANCIO LE VARIAZIONI DIPENDENTI DAL PRESENTE DECRETO.

ORDINIAMO, ECC.

DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 14 SETTEMBRE 1931 - ANNO IX

VITTORIO EMANUELE

*MUSSOLINI - MOSCONI - ROCCO - BALBO - GIULIANO - DI CROLLALANZA - ACERBO -
CIANO - BOTTAI.*

*V. IL GUARDASIGILLI: ROCCO - REG. CC. 16 SETTEMBRE 1931-IX - A.G. REG. 312,
FOGLIO 93. MANCINI.*

...

CAPO II. - PATRIMONIO.

ART. 13. (INVENTARIO DEI BENI DI USO PUBBLICO E PATRIMONIALI). - AGLI ARTICOLI 177 E 257 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ED ALL'ART. 50 DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2839, È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEVONO TENERE IN CORRENTE UN ESATTO INVENTARIO DI TUTTI I BENI DI USO PUBBLICO E PATRIMONIALE, MOBILI ED IMMOBILI, NONCHÉ UN ELENCO DIVISO PER CATEGORIE, SECONDO LA DIVERSA NATURA DEI BENI AI QUALI SI RIFERISCONO, DI TUTTI I TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO ED ALLA SUA AMMINISTRAZIONE. L'INVENTARIO DEI BENI DI USO PUBBLICO È COSTITUITO DA UNO STATO DESCRITTIVO DEI MEDESIMI, QUELLO DEI BENI PATRIMONIALI DA APPOSITO

REGISTRO DI CONSISTENZA.

QUANDO IL COMUNE O LA PROVINCIA AMMINISTRI ISTITUZIONI O STABILIMENTI SPECIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 132, 203, 231 E 241, L'INVENTARIO DEI BENI DI CIASCUN ISTITUTO O STABILIMENTO DEV'ESSERE DISTINTO DA QUELLO DEGLI ALTRI E DA QUELLI DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA.

DEVONO TENERSI DISTINTI INVENTARI PER CIASCUNO DEI COMUNI RIUNITI IN VIRTÙ DEGLI ARTICOLI 118 E 119 E PER LE FRAZIONI CHE, PEL SUCCESSIVO ART. 121, ABBIANO PATRIMONIO E SPESE SEPARATE.

SONO ALTRESÌ SEPARATI GL'INVENTARI DEI BENI DI SPETTANZA DELLE FRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766. GL'INVENTARI SONO FIRMATI DAL SEGRETARIO E DAL RAGIONIERE, DOVE ESISTA, E SONO VIDIMATI DAL PODESTÀ O DAL PRESIDE. ESSI SONO RIVEDUTI DI REGOLA OGNI DIECI ANNI; IL PODESTÀ O IL PRESIDE PUÒ SEMPRE DISPORNE LA REVISIONE.

DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO, SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL PODESTÀ O IL PRESIDE, IL SEGRETARIO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA, NONCHÉ IL RAGIONIERE, DOVE ESISTA.

IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO È ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL CONTO CONSUNTIVO.

COL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO DI PREFETTURA PONE IN RILIEVO IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO E LE VARIAZIONI CHE LA GESTIONE DEL BILANCIO HA DETERMINATO RISPETTO AI BENI DI USO PUBBLICO ED A QUELLI PATRIMONIALI DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA.

ART. 14. (AFFITTO O GODIMENTO DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI E PROVINCIALI).

- ALL'ART. 178 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

I BENI PATRIMONIALI COMUNALI E PROVINCIALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO.

IN SEDE DI ESAME DEI BILANCI DI PREVISIONE LA G.P.A. ACCERTA CHE I FITTI DEI FONDI RUSTICI ED URBANI SIANO ADEGUATI ALL'IMPORTANZA DI QUESTI, TENUTO CONTO ANCHE DEI CARICHI TRIBUTARI E DELLE SPESE DI MANUTENZIONE, E, QUALORA RICONOSCA CHE I CESPITI IN PAROLA SIANO SUSCETTIBILI D'INCREMENTO, INVITA L'AMMINISTRAZIONE A PROVVEDERE ALLA REVISIONE IN UN TERMINE PERENTORIO, DECORSO IL QUALE INUTILMENTE, PROMUOVE I PROVVEDIMENTI DI UFFICIO DA PARTE DEL PREFETTO.

QUALORA LO RICHIEDA LA SPECIALE CONDIZIONE DEI LUOGHI, IL COMUNE PUÒ AMMETTERE LA GENERALITÀ DEGLI ABITANTI A CONTINUARE IL GODIMENTO IN NATURA DEL PRODOTTO DEI SUOI BENI, MA DEVE FORMARE UN REGOLAMENTO PER DETERMINARE LE CONDIZIONI DELL'USO E SUBORDINARLO AL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

IL CORRISPETTIVO NON PUÒ, IN ALCUN CASO, ESSERE INFERIORE AL CARICO DELLE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE E DELLE SPESE DI CUSTODIA E MANUTENZIONE SOSTENUTE DAL COMUNE PER I DETTI BENI.

A TALE EFFETTO I CORRISPETTIVI PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI BENI COMUNALI, COMUNQUE DOVUTI, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONE NEL TERMINE DI UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO UNICO E SUCCESSIVAMENTE ALLA FINE DI CIASCUN TRIENNIO.

ART. 15. (TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI). - NULLA È INNOVATO, PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766 E, NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE STESSA COME IN QUELLI CONTEMPLATI NEGLI ARTICOLI 179 E 180 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, TESTO UNICO, ALLE NORME

DEL CAPO II, TITOLO IV, DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267.

L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI TERRENI ASSEGNATI A UNA FRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA CITATA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, È AFFIDATA DAL PREFETTO AD UN COMMISSARIO SCELTO, DI REGOLA, TRA I FRAZIONISTI.